



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **223**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e altre disposizioni per l'anno 2012.

Il giorno **17 Febbraio 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

L'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di autogoverno dell'autonomia del Trentino) stabilisce che l'organizzazione della Provincia è costituita, tra l'altro, dalle Agenzie, organi alle dirette dipendenze della Provincia di cui la stessa si avvale per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

L'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006 prevede che per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della citata legge provinciale n. 3/2006 gli enti pubblici strumentali e le società controllate dalla Provincia fanno parte del sistema pubblico provinciale.

La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) contiene disposizioni che riguardano le Agenzie e gli enti pubblici, le società, le fondazioni e associazioni indicate all'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006. In particolare:

- l'articolo 7, comma 4 bis, consente alla Giunta provinciale di formulare direttive per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico provinciale;
- l'articolo 23, comma 5 bis prevede che gli enti strumentali della Provincia prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente verifichino presso la provincia la disponibilità di personale da trasferire.
- l'articolo 75 quater stabilisce :
 - a. comma 1: *“...gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale”*;
 - b. comma 2: *“La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dagli enti strumentali indicati dal comma 1 al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo”*;
 - c. comma 2 bis.: *“Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione”*.

Anche la legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria-) detta disposizioni in merito alle Agenzie e agli enti indicati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006.

Ai fini di questo provvedimento rilevano le disposizioni contenute nell'articolo 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) e, nello specifico,:

- comma 2 :*“Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, (omissis)...”* (per gli enti strumentali pubblici già Enti funzionali e per le Agenzie);
- comma 11 bis.: *“Per perseguire gli impegni assunti con il patto di stabilità interno e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle fondazioni e delle società controllate dalla Provincia, indicate dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti soggetti. Le direttive possono riguardare ... (omissis) , i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, .. (omissis)....”*

Ulteriori disposizioni che interessano le strutture, gli enti, le associazioni, le società e le fondazioni più volte citate sono contenute nelle leggi provinciali 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2011-) e nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2012-).

La legge provinciale n. 27/2010 (articolo 3) ha a suo tempo introdotto disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali già indicate nella propria deliberazione n. 3126 di data 30 dicembre 2010 e relative, in particolare, al blocco dei rinnovi contrattuali per il personale degli enti strumentali pubblici e alla riduzione della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente generale nelle misure stabilite dalla legge stessa. L'intervento di contenimento riguarda, con analoghe limitazioni, anche gli enti privati appartenenti al sistema pubblico della Provincia.

L'articolo 21, comma 13, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 introduce il comma 2 *bis* dell'articolo 75 *quater* della legge provinciale n. 7/1997 che, come già evidenziato, prevede che con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le modalità per il controllo delle dotazioni di personale nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione. Analogamente anche l'articolo 19 della stessa legge provinciale n. 18/2011 prevede al comma 3 l'emanazione di direttive agli enti strumentali pubblici per il controllo delle dotazioni di personale.

Infine, sempre con specifico riferimento alle fondazioni e alle società di capitali, il Consiglio provinciale con l'ordine del giorno n. 288 di data 16 dicembre 2011, ha impegnato la Giunta provinciale all'adozione di specifiche direttive in materia di criteri, modalità e procedure di assunzione di personale per gli enti strumentali di diritto privato (società, fondazioni, associazioni).

Con questo atto pertanto, nell'ambito del generale potere di indirizzo spettante alla Provincia, delineato nella normativa appena riportata, si impartiscono direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e altre disposizioni per l'anno 2012.

In particolare, sono emanate direttive in materia di turnover, di contenimento della spesa per il personale e di limiti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di riduzione degli stessi.

Ulteriori direttive in merito al contenimento della spesa per il personale, alla gestione e allocazione delle risorse umane vengono dirette alle fondazioni e alle società controllate dalla Provincia previste dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, anche attraverso specifiche disposizioni alle fondazioni di ricerca.

In relazione alla delega di funzioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura intervenuta con legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, in combinato disposto con l'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2006, n. 1, si prevedono altresì le direttive in materia di dotazioni di personale nei confronti della Camera di Commercio I.A.A. di Trento spettanti alla Provincia autonoma di Trento.

Le direttive appena menzionate sono contenute nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la normativa citata nelle premesse ;
- vista la propria deliberazione n. 3126 di data 30 dicembre 2010 concernente: “Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'anno 2011” e la deliberazione n. 652 del 8 aprile 2011 avente per oggetto “Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, direttive in materia di personale”;
- vista la deliberazione n. 508 di data 25 marzo 2011, avente ad oggetto: “Criteri per l'attribuzione al personale provinciale messo a disposizione degli enti strumentali e delle Aziende di promozione turistica di trattamenti economici accessori integrativi”;
- vista la propria deliberazione n. 2479 di data 25 novembre 2011 avente ad oggetto: “Direttive per la definizione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014 delle Agenzie della Provincia e degli enti pubblici strumentali”;
- vista la propria deliberazione n. 2777 di data 14 dicembre 2011 avente ad oggetto: “Direttive alle Agenzie, agli Enti pubblici strumentali e alle Fondazioni della Provincia per la programmazione delle attività e degli interventi e per l'assunzione di impegni di spesa in relazione alle disposizioni statali di stabilizzazione finanziaria nonché direttive per la definizione dei bilanci di previsione delle Fondazioni della Provincia.”;
- visto l'ordine del giorno del Consiglio provinciale n. 288 di data 16 dicembre 2011;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive in materia di personale degli enti pubblici strumentali della Provincia per l'anno 2012, come esposte nella Parte I dell'allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che gli enti strumentali pubblici interessati dall'applicazione delle direttive di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - Museo degli usi e costumi della gente trentina,
 - Museo delle scienze (già Museo tridentino di scienze naturali),
 - Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
 - Museo Castello del Buonconsiglio (limitatamente alle disposizioni che disciplinano le collaborazioni),
 - Istituto culturale ladino / Istitut cultural ladin,
 - Istituto mocheno / Bersntoler Kulturinstitut,
 - Istituto cimbro / Kulturinstitut Lusérn,
 - Ente Parco Adamello – Brenta,
 - Ente Parco Paneveggio – Pale di S. Martino,
 - Opera universitaria,
 - Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativa (IPRASE);
- 3) di approvare le direttive in materia di dotazioni di personale nei confronti della Camera di Commercio I.A.A. di Trento secondo quanto descritto nella parte II dello stesso allegato;
- 4) di approvare, altresì, le direttive in materia di criteri, modalità e procedure di assunzione nonché le direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione delle risorse umane negli enti strumentali di diritto privato riportati nell'allegato A), colonna "Fondazioni e società" della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, secondo quanto descritto nella parte III dell'allegato;
- 5) di confermare, per l'anno 2012, il limite massimo di spesa per l'attribuzione di trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a disposizione delle fondazioni e delle società controllate, già indicato, per l'anno 2011, nella propria deliberazione n. 508 del 25 marzo 2011. Per le Aziende di promozione turistica l'applicazione di quanto previsto parte III, lettera A, punto 5) delle allegate direttive nei confronti del personale provinciale messo a disposizione, avviene sulla base delle indicazioni impartite dal dipartimento competente in materia di personale;
- 6) di dare atto che le società della Provincia interessate alle direttive allegate sono quelle controllate direttamente dalla Provincia. Queste ultime impartiscono alle società da esse controllate direttive analoghe volte ad ottenere i medesimi risultati;
- 7) di dare infine atto che quanto contenuto nelle direttive qui in allegato è disposto fermo restando comunque il rispetto delle direttive di carattere finanziario già impartite dalle competenti strutture provinciali agli enti, società, fondazioni e associazioni interessate da questo atto.

GS - SF

Allegato parte integrante
Allegato A)

**PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI IN
MATERIA DI PERSONALE**

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Fermi restando i vincoli in materia di spesa di personale fissati con la deliberazione n. 2479/2011 gli enti si atterranno alle seguenti indicazioni:

- 1) restano ferme le dotazioni organiche risultanti dalla relativa rideterminazione effettuata in base alle direttive agli enti dipendenti emanate con deliberazione della Giunta provinciale n. 851 del 23 aprile 2004. E' fatta salva per il Museo di arte moderna, in presenza di documentate effettive esigenze organizzative, la possibilità di incrementare la dotazione organica di un numero di posti pari alla differenza tra i posti individuati nel punto B) dell'allegato alla deliberazione n. 2797 di data 14 dicembre 2007 (Direttive agli enti pubblici non economici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) che svolgono attività culturali/museali per l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 settembre 2007) e quelli autorizzati in incremento della pianta organica con deliberazione n. 1708 di data 5 agosto 2011 (concernente la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15. "Approvazione dei provvedimenti adottati dal Museo d'arte moderna e contemporanea. Modifica pianta organica.").
- 2) Per l'anno 2012, nell'ambito delle dotazioni di personale autorizzate, è consentita l'assunzione di personale su posti vacanti, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che verifica preventivamente la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali pubblici.
- 3) Per quanto riguarda la eventuale copertura di posizioni dirigenziali sia a tempo determinato che indeterminato, trova applicazione inoltre la nuova disposizione prevista dalla legge provinciale n. 18/2011 che introduce il comma 5 *bis* dell'articolo 23 della legge provinciale n. 7/1997, e che obbliga gli enti strumentali pubblici a verificare con la Provincia la possibilità di procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali mediante mobilità dei dirigenti già in servizio presso la Provincia stessa.
- 4) Fermo restando quanto sopra, gli enti possono inoltre provvedere all'assunzione di personale nei seguenti casi:
 - a. sostituzione di personale comandato presso la Provincia o enti dipendenti dalla stessa, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - correlativo incremento temporaneo della dotazione organica;
 - preventiva acquisizione dell'assenso scritto e irrevocabile del dipendente e dell'ente di destinazione al definitivo trasferimento dell'interessato al verificarsi delle condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria per passaggio diretto di personale;
 - ad avvenuto trasferimento, soppressione del posto previsto ad incremento temporaneo della dotazione organica;
 - b. assunzioni obbligatorie ai fini del rispetto delle quote di riserva di cui all'articolo 3, legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei

disabili) secondo i criteri di seguito indicati in ordine di priorità relativamente a soggetti disabili assumibili secondo i dettami dell'articolo 7, comma 2, legge n. 68 sopra citata (inseriti in graduatorie concorsuali; assumibili mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento o per mezzo di convenzione con l'Agenzia del lavoro):

- b1. assunzione su posto vacante e disponibile previa procedura di cui al punto 2);
- b2. assunzione in aumento temporaneo alla dotazione organica con riassorbimento del posto nella successiva vacanza relativa alla stessa figura professionale in cui è inquadrato il disabile.

Il criterio di riassorbimento non trova applicazione nei seguenti casi:

- b3. quando la successiva vacanza sia determinata da cessazione del dipendente disabile, salvo siano comunque rispettate le quote di riserva i cui all'articolo 3, legge n. 68 del 1999;
- b4. relativa deroga da parte della Giunta provinciale.

I provvedimenti di assunzione daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

A1. Limiti alla costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Fermo restando il divieto di ricostituire rapporti di collaborazione per attività per le quali si è provveduto alla stabilizzazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 2/2009, le collaborazioni dovranno essere limitate ad esigenze indifferibili e costituite secondo i criteri stabiliti per la Provincia. Si conferma inoltre quanto previsto con la propria deliberazione n. 3126 di data 30 dicembre 2010 modificata con deliberazione n. 2308 di data 4 novembre 2011 in materia di riduzione dei rapporti di collaborazione.

Con riferimento alle direttive approvate con delibera n. 2479 di data 25 novembre 2011, si dispone che la possibilità da parte della Giunta provinciale, su richiesta degli enti e agenzie, di concedere deroghe ai tetti massimi di spesa afferenti gli incarichi di collaborazione ivi previsti sarà oggetto di una stringente valutazione volta a verificare che la stessa sia effettivamente limitata ai soli casi di assoluta inderogabilità delle esigenze manifestate dagli enti, esigenze che dovranno essere strettamente connesse allo svolgimento di attività istituzionali ed essere indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell'ente. Le eventuali richieste di deroga dovranno essere inoltrate al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali che istruirà l'eventuale delibera autorizzativa.

B. DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Si confermano le direttive già impartite con propria deliberazione n. 3126, le indicazioni contenute nella deliberazione n. 2479 del 25 novembre 2011 e nella deliberazione n. 1541 di data 18 luglio 2011 vale a dire:

- 1) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi per il personale degli enti strumentali pubblici relativamente al periodo 2010-2012 di tutti comparti e le aree di contrattazione;

- 2) a partire dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, la riduzione della retribuzione complessiva di competenza di ciascun anno per tutti i dipendenti – anche con qualifica di dirigente e dirigente generale – nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10 per cento per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo, come specificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1237 di data 10 giugno 2011;
- 3) la fissazione, salvo che per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la quale trovano applicazione gli specifici indirizzi disposti con diverso provvedimento, di un tetto di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione nella misura pari alla spesa media sostenuta al medesimo titolo negli anni 2009-2010, ridotta del 5%, comunque per un ammontare non superiore a quella sostenuta nel 2010 per le medesime tipologie di spesa.
Il sostenimento delle spese di missione deve informarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle stesse adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà ecc.);
- 4) la spesa per il personale potrà essere aumentata in misura corrispondente alle assegnazioni finanziarie che saranno disposte al Dipartimento organizzazione, personale e affari generali a seguito dell’operatività dell’accordo sindacale che disciplina il nuovo FO.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale);
- 5) si quantifica inoltre nella media della spesa per il personale a tempo determinato sostenuta negli anni 2010 e 2011 il tetto massimo di spesa per l’anno 2012, fermi restando i limiti complessivi in materia di spese di personale e collaborazioni previste dalla deliberazione n. 2479/2011.

C. PROGRESSIONI VERTICALI INTER E INFRA CATEGORIA

Si rinvia invece a successivo provvedimento la definizione di specifiche direttive in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione del personale.

PARTE II – DIRETTIVE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

E’ aggiornato nella misura di 1 unità (correlata all’affidamento da parte della Provincia di ulteriori attività) il limite complessivo dettato con le direttive 2010 pari a 110 unità equivalenti di personale non dirigenziale, che ora diventano 111, che la C.C.I.A.A. può coprire a tempo indeterminato nell’ambito della propria dotazione organica, fermi restando i limiti per il costo del personale previsti con la deliberazione n. 2825/2011. La copertura di personale a tempo indeterminato avviene secondo le consuete modalità previa verifica preventiva con il Dipartimento provinciale competente in materia di personale in merito alla possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali pubblici.

PARTE III – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa parte III per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Agli effetti dell'articolo 7, comma 4 bis, della legge provinciale n. 7/1997 la Giunta provinciale emana le seguenti direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione delle risorse umane.

A. DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI ESCLUSE LE FONDAZIONI DELLA RICERCA

- 1) La spesa per il personale per l'anno 2012, al netto degli oneri derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, deve rimanere contenuta negli importi complessivi riferiti all'anno 2011. Entro tale limite gli enti hanno la facoltà di procedere alle progressioni di carriera del personale e all'erogazione allo stesso di premi incentivanti secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. In particolare per quanto riguarda le progressioni di carriera queste dovranno avvenire oltre che in conformità alle procedure contrattuali previste, mediante l'adozione di comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità nonché la corretta informazione a tutti i dipendenti.
- 2) Fermi restando l'equilibrio di bilancio e il rispetto delle direttive di carattere finanziario, gli enti strumentali possono procedere all'assunzione di nuovo personale in dipendenza delle necessità che derivano dal programma di attività, nel rispetto del limite di cui al punto 1). Tale limite potrà essere superato esclusivamente in relazione ad assunzioni autorizzate dal Dipartimento Organizzazione e Personale. In ogni caso è obbligo degli enti chiedere preventiva autorizzazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e, nel caso di personale dirigenziale, anche per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. La predetta richiesta di autorizzazione dovrà documentare le motivazioni a supporto delle assunzioni.
- 3) Gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010, per la retribuzione complessiva della dirigenza con divieto di corrispondere ai dirigenti, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data.
- 4) Gli enti contengono la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione nella misura pari alla spesa media sostenuta al medesimo titolo negli anni 2009-2010, ridotta del 5%, comunque per un ammontare non superiore a quella sostenuta nel 2010 per le medesime tipologie di spesa.
Il sostenimento delle spese di missione deve informarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine le società e le fondazioni provvedono al contenimento delle stesse adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà ecc.).

- 5) Gli enti strumentali non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2012 con congelamento delle integrazioni economiche, nelle misure fissate al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto.
- 6) Al fine di consentire anche agli enti di rafforzare le finalità di conseguimento dell'efficienza gestionale, contenute nel protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali del comparto autonomie locali concernente l'utilizzazione delle risorse stanziato sul bilancio nel triennio 2011-2013 ai sensi del comma 4, dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 10 per il "fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale" di data 7 settembre 2011, qualora lo si ritenga utile e comunque funzionale al corretto espletamento dell'attività dell'ente, la spesa per il personale direttamente dipendente dalle società e dalle fondazioni potrà essere incrementata, a tantum, dell'importo capitaro derivante dalla seguente tabella riferita al Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (opportunamente adattata ai livelli/qualifiche presenti all'interno della società/fondazione) per l'utilizzo secondo le finalizzazioni già previste per le analoghe risorse all'interno dell'amministrazione provinciale, comunque nei limiti delle complessive disponibilità di bilancio del singolo soggetto, pur in deroga, sullo specifico aspetto, delle direttive in materia di spesa.

| QUALIFICHE / CATEGORIE / LIVELLI | IMPORTI ANNUI LORDI PER DIPENDENTE EQUIVALENTE |
|--|---|
| A | € 430,00 |
| B base | € 477,00 |
| B evoluto | € 511,00 |
| C base | € 567,00 |
| C evoluto | € 640,00 |
| D base | € 746,00 |
| D evoluto | € 863,00 |
| Direttore (importo indicativo da confermare) | € 1.065,00 |

B. SPECIFICHE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA

Le fondazioni Edmund Mach (FEM) e Bruno Kessler (FBK) non possono procedere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 2012, fatta salva la continuazione della corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale secondo quanto già stabilito per il 2010.

Devono altresì rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione giunta n. 2640 del 19 novembre 2010, per la retribuzione complessiva della dirigenza con divieto di corrispondere ai dirigenti, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data.

Entro i limiti delle risorse disponibili in base agli Accordi di programma con le fondazioni FEM e FBK approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta provinciale n. 3074 e n. 3072 del 2010 e s.m., le Fondazioni procedono a nuove assunzioni di personale, secondo quanto previsto ai successivi punti e previa autorizzazione del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali per le assunzioni a tempo indeterminato:

- 1) continuano a trovare applicazione le indicazioni fornite in materia con la deliberazione n. 3126 del 30 dicembre 2010 così come integrate con la deliberazione n. 652 del 8 aprile 2011 in materia di assunzione di personale per stabilizzazione di posizioni lavorative derivanti da precariato storico, al fine di adempiere agli impegni assunti dalle Fondazioni con le organizzazioni sindacali negli anni scorsi con appositi protocolli e accordi;
- 2) le Fondazioni possono procedere, previa autorizzazione, alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, purché, in eventuale concorso con le stabilizzazioni di cui al punto 1), non sia superata l'incidenza indicata nelle deliberazioni di cui al medesimo punto e purché le assunzioni siano collegate a nuovi progetti di ricerca;
- 3) per il personale amministrativo e di supporto le Fondazioni non possono aumentare le dotazioni autorizzate con la deliberazione n. 652 del 8 aprile 2011;
- 4) le Fondazioni possono procedere all'assunzione di personale precario (tempo determinato e collaborazioni) diverso dal personale ricercatore/tecnologo entro il limite massimo del 70% dei contratti venuti meno per motivi diversi dalle stabilizzazioni, oltre alla sostituzione di personale a tempo indeterminato assente dal servizio (congedi ecc.) qualora essenziale per l'espletamento di attività indispensabili;
- 5) le Fondazioni possono procedere all'assunzione di personale ricercatore / tecnologo precario (tempo determinato e collaborazioni) esclusivamente in correlazione all'attivazione di nuovi progetti di ricerca o, per la sostituzione di personale su funzioni indispensabili, sui progetti di ricerca in corso;
- 6) per il personale insegnante della FEM la consistenza dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale;
- 7) non potranno essere affidati incarichi di direzione di strutture organizzative vacanti non già presenti alla data del 1° gennaio 2010 fatto salvo le deroghe concesse con la delibera n. 652 del 2011;
- 8) in ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 la spesa complessiva di personale (a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni) al netto della vacanza contrattuale non dovrà essere superiore a quella del 2010, fatti salvi maggiori oneri connessi:
 - per la sola FEM all'assunzione di personale docente afferente all'attivazione di nuove classi e/o di nuovi percorsi formativi;
 - all'incremento del personale ricercatore/tecnologo precario in correlazione all'attivazione di nuovi progetti di ricerca.
 - all'incremento una tantum della spesa per l'eventuale previsione del FOREG secondo quanto previsto al precedente punto A-7).
 - al processo di stabilizzazione di cui al punto 1);
- 9) entro il limite di spesa di cui al punto 8), le Fondazioni hanno la facoltà di procedere alle progressioni di carriera del personale e all'erogazione allo stesso

di premi incentivanti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. In particolare per quanto riguarda le progressioni di carriera queste dovranno avvenire oltre che in conformità alle procedure contrattuali previste, mediante l'adozione di comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità nonché la corretta informazione a tutti i dipendenti interessati;

- 10) le Fondazioni FEM e FBK contengono la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione nella misura pari alla spesa media sostenuta al medesimo titolo negli anni 2009-2010, ridotta del 5%, comunque per un ammontare non superiore a quella sostenuta nel 2010 per le medesime tipologie di spesa. Il predetto limite di spesa può essere superato solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di ricerca, qualora le spese afferiscano ad attività interamente autofinanziate.

Il sostenimento delle spese di missione deve informarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine le predette fondazioni provvedono al contenimento delle stesse adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà ecc.).

C. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA

Sono revocate le disposizioni dettate dal punto 7) dell'allegato alla deliberazione n. 415 dell'11 marzo 2011 relativamente al reclutamento del personale dipendente. Sono invece confermate le disposizioni dettate, dal medesimo punto 7) in merito al conferimento degli incarichi esterni.

Si assumono le seguenti nuove direttive in merito al reclutamento del personale dipendente.

C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Fermo restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico dovranno adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto.

- a. Preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto "vacante" con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006 mediante l'istituto della messa a disposizione.
- b. Qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a) l'ente strumentale procederà ad un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell'Agenzia del lavoro con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione.

- c. Relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
- la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni, non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi.
 - delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e dei colloqui. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

Si prescinde dalla procedura di cui ai precedenti punti per il reclutamento di professionalità di assoluto livello, dandone in questo caso espressa motivazione.

C.2 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Nel pieno rispetto della normativa in materia, qualora le società/fondazioni abbiano la necessità di reclutare personale con rapporto a tempo determinato dovranno essere seguite le seguenti procedure:

- a. attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale /mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedono specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- b. se non vi sono graduatorie vigenti è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche con procedura semplificata rispetto al punto C.1 salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.